

	COMUNE DI VIETRI SUL MARE <i>Comune di antica tradizione ceramica</i> Provincia di Salerno	Numero 13	Data 26-03-2015
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------------

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

=====

**OGGETTO: RICOGNIZIONE MANTENIMENTO PARTECIPAZIONI COMUNALI.
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE LEGGE 23.12.2014 N.190 COMMA 612**

=====

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventisei** del mese **marzo** alle ore **17:45**, nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ed in seduta di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Marcello CIVALE in qualità di presidente.

Risultano presenti ed assenti alla discussione del presente argomento i seguenti Signori:

Avv. BENINCASA Francesco	P	Avv. RAIMONDI Antonietta	P
ALFANO Vincenzo	P	SCANNAPIECO Antonella	P
AVALLONE Luigi	P	BORRELLI Antonio	P
CIVALE Marcello	P	Dott.ssa RAIMONDI Annalaura	P
Sig. DE SIMONE Giovanni	P	Avv. GRANOZI Massimiliano	P
Arch. INFANTE Angela	P	Dott. SERRETIELLO Alessio	P
Dott. PAGANO Mario	P		

Totale presenti: 13

Totale assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. exLucio exPisano

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.-

Delibera del Consiglio Comunale : N. 13 / del 26-03-2015

Oggetto: RICOGNIZIONE MANTENIMENTO PARTECIPAZIONI COMUNALI. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE LEGGE 23.12.2014 N.190 COMMA 612

Relatore : il Sindaco avv. Francesco Benincasa di concerto con il consigliere delegato Luigi Avallone delegato alla società in house "Vietri Sviluppo"

Proponente : Responsabile del Settore Tributi - Vincenzo Buonomo –

OGGETTO: Ricognizione mantenimento partecipazioni comunali. Piano operativo di razionalizzazione legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Premesso che in materia di adempimenti ai fini della verifica della legittima detenibilità delle società partecipate la Legge 24-12-2007, n. 244 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2008) che all'art. 3, commi da 27 a 29, testualmente recita:

- *comma 27 — "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza , in tali società . E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".*

- *comma 28 — "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 comma e trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti".*

- *comma 29 — "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.".*

Tenuto conto che:

- il Comune di Vietri sul Mare , come ogni altra amministrazione, deve effettuare valutazioni volte a verificare la riconducibilità delle proprie partecipate ai presupposti ed ai requisiti previsti dalla normativa sopra citata ai fini della loro detenzione o cessazione.

- in giurisprudenza si è consolidato l'orientamento secondo il quale le disposizioni sopra richiamate "...definiscono il proprio ambito di applicazione esclusivamente in relazione all'oggetto sociale delle società..." (Corte Costituzionale, sentenza 8/5/2009 n. 148), con ciò significando che la metodologia corretta per la valutazione della sussistenza dei presupposti normativi di «stretta necessità» della partecipazione societaria rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente locale socio, deve esser compiuta caso per caso, comportando il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell'Ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite — secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (Corte dei Conti: sezione regionale per la Puglia, parere n. 100 del 15/10/2009; sezione regionale per il Veneto, parere n. 5 del 14 gennaio 2009);

- il termine, originariamente previsto, normativamente indicato del 31.12.2010 e successivamente prorogato, dovrà esser inteso come «ordinatorio» e finalizzato ad «...avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente per completarne l'iter. E ciò per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica...» (Corte dei Conti, sez. Lombardia, n. 48 del 25.06.2008);

- rientra, quindi, nell'esclusiva competenza del Consiglio Comunale verificare, caso per caso, quali finalità il Comune intenda perseguire con quello specifico strumento societario e se queste sono da considerarsi fra i compiti riservati ad esso dall'ordinamento, nonché accertare se l'oggetto societario in questione possa

considerarsi prodromico, in senso stretto, alle finalità istituzionali del Comune, anche alla luce del proprio statuto, dello statuto societario (Corte dei Conti, sezione regione Piemonte, n. 33/2008; sezione regione Puglia, n. 100/2009) e delle linee programmatiche di mandato (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del. n. 14/2010), sebbene nel rispetto del generale principio di legalità (Corte dei Conti, sezione regione Puglia, n. 77/2010);

- deve ritenersi comunque sempre ammesso l'utilizzo dello strumento societario qualora questo sia finalizzato alla produzione di servizi di interesse generale, in conformità della normativa comunitaria, tra i quali rientrano anche i servizi pubblici locali e l'esercizio di funzioni amministrative quando consentito ex lege (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del n. 14/2010);

Che il Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni) all'art. 34 testualmente recita:

-comma 20 - “ *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*”

Preso atto che:

- il processo di razionalizzazione del Comune di Vietri sul Mare è stato avviato fin dall'anno 2009;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 28/12/2010 è stato tra l'altro approvato di :

“1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Vietri sul Mare nelle società sotto indicate:

- VIETRI SVILUPPO s.r.l. con sede in Vietri sul Mare , Corso Umberto I n. 83 , partita IVA 04263430656
- AUSINO S.p.a. Servizi Idrici Integrati con sede a Cava de' Tirreni (SA) in Via P. Atenolfi,n.46 , partita IVA 00593060650
 - SE.T.A. Servizi Territoriali s.p.a. Ambientali con sede in Cava de' Tirreni alla Via Clemente Tafuri, n.8 , partita IVA 03060320656
 - Sviluppo Costa d'Amalfi s.p.a. con sede in Tramonti alla Via Municipio , 11/B , partita IVA 03817590650;
 - C.S.T.P. Azienda per la mobilità s.p.a. con sede in Salerno, Piazza Matteo Lucani, n.33, partita IVA 00170840656

2. Di autorizzare la cessione delle quote delle seguenti società mediante procedura ad evidenza pubblica:

- Irno Sistemi Innovativi s.p.a. con sede in Mercato San Severino alla Via Vittorio Emanuele, n.15 ,partita IVA 04237480654 ...omissis....”

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 28/03/2013, così come riapprovata con deliberazione n.20 del 02/5/2013, è stato stabilito di: ”mantenere, nel rispetto dell'art. 3 c. 27, 28 e 29 della legge n. 244/77, la totale partecipazione della società in house Vietri Sviluppo a r.l., in presenza dei requisiti di virtuosità, ovvero del Bilancio in utile negli ultimi 3 esercizi; per l'effetto, dare mandato al funzionario responsabile degli affidamenti alla società Vietri Sviluppo e del controllo analogo di attivare tutte le procedure per la reiterazione degli affidamenti alla Società in house fino al 31/12/2015 di tutti i servizi in essere ovvero spazzamento delle strade, verde pubblico, gestione parcheggi e pulizia locali comunali, pulizia del fiume Bonea e delle spiagge, pulizia dei bagni pubblici di Vietri Capoluogo, affissione manifesti, manutenzione verde villa comunale con apertura e chiusura della stessa, manutenzione campo sportivo con custodia e pulizia degli spogliatoi, nel periodo 16 settembre- 14 maggio; dare atto che l'affidamento dei servizi di cui innanzi dovrà avvenire previa verifica dei principi di economicità e di riduzione delle spesa, per i quali il ricorso al mercato ed alla libera concorrenza non determinano condizioni più favorevoli per l'Ente, verificando, altresì, la possibilità di affidamento di ulteriori servizi pubblici sempre nel rispetto della c.d. spendnig review”;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.275 del 31/12/2013 è stato stabilito di :

“ -di dare atto che dopo la pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 28/03/2013 così come riapprovata con deliberazione n.20 del 02/5/2013 non sono pervenute al protocollo comunale manifestazioni di interesse degli operatori economici, aventi i necessari requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale per la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica individuati nella suddetta delibera;

- di dare atto che non si rileva la sussistenza dei presupposti per una liberalizzazione dei servizi di che trattasi attualmente affidati in regime di esclusiva, anche in relazione agli obblighi di servizio pubblico ed universale che non può esimersi dal rispetto di impegni volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio;

- di confermare, pertanto, il ricorso autonomo da parte del Comune di Vietri sul Mare alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica relativamente ai seguenti servizi affidati alla società in house Vietri Sviluppo s.r.l. sino al 31/12/2015 : manutenzione verde pubblico, gestione parcheggi e pulizia locali comunali, pulizia del fiume Bonea e delle spiagge, pulizia dei bagni pubblici di Vietri Capoluogo, affissione manifesti, manutenzione verde villa comunale con apertura e chiusura della stessa, manutenzione campo sportivo con custodia e pulizia degli spogliatoi, nel periodo 16 settembre- 14 maggio;

- di approvare la relazione di cui all'allegato A ai sensi dell'art.,34,comma 20, del D.L. 18/10/2012 n.179 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento a conferma dell'affidamento dei servizi suddetti alla società in house Vietri Sviluppo s.r.l. sino al 31/12/2015;

- dare mandato al Responsabile del settore proponente di provvedere alla pubblicazione della relazione sul sito internet istituzionale del Comune ed agli adempimenti di legge”;

Preso atto che la relazione ex art. 34,comma 20, del D.L. 18/10/2012 n.179 è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente “ sotto sezione “Enti controllati” link “società partecipate”;

-che le società partecipate dal Comune di Vietri sul Mare sono le seguenti:

Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari				
Società partecipata	% quota posseduta	2012	2013	2014
VIETRI SVILUPPO s.r.l.	100	1.781,00	1.644,00	N.P.
AUSINO s.p.a.	6,22	135.078,00	50.10,00	N.P.
SVILUPPO COSTA D'AMALFI s.p.a.	2,94	- 17.714,00	-22.743,00	N.P.
Se.T.A. s.p.a.	1,5	N.P.	N.P.	N.P.
C.S.T.P. Azienda della Mobilità s.p.a.	1,36	-896.772,00	N.P.	N.P.

Dato atto in particolare che:

- la società Se.T.A. SpA - Servizi Territoriali Ambientali, con sede alla Via Clemente Tafuri, Cava de' Tirreni (SA) , è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Inferiore (SA) Sezione fallimentare (sentenza n.56/2014) ;

- la società CSTP Azienda della Mobilità SpA con sede in Piazza Matteo Luciani, n.33, Salerno, con sentenza n. 54/2013 del 16/07/13 del Tribunale di Salerno è stata dichiarata in stato di insolvenza ed attualmente è in regime di Amministrazione Straordinaria;

Considerato che dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a

circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

- che il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

- che lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

che al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

che il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

che anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Dato atto che il Piano Operativo dovrà definire il nuovo assetto delle partecipazioni del Comune, tanto per quelle detenute in via diretta che quelle in via indiretta, attraverso un'analisi non solo di mera e formale legittimità giuridica, ma anche quanto facendo riferimento ad una valutazione di convenienza economico-strategica volta a ridurre il numero delle partecipate detenute.

Atteso l'obiettivo di voler ridurre al minimo la detenzione di partecipazioni indirette utilizzando i criteri ben fissati dal comma 611, art. 1 della Legge finanziaria 2015 e sopra già evidenziati;

che la norma di legge su richiamata attribuisce espressa competenza al sindaco per la redazione e approvazione del piano operativo di razionalizzazione;

che pur tuttavia l'ordinamento prevede una competenza del Consiglio Comunale, a mente dell'art. 42 del Tuel, in materia di decisioni sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate dall'Ente (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 832/2005);

che si ravvisa dunque una sorta di competenza concorrente fra Consiglio e Sindaco, quantomeno per l'approvazione e l'adozione del "Piano operativo di razionalizzazione";

Preso atto dello schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

PROPONE

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio, ai sensi dell'art.1 comma 612 legge di Stabilità 2015 del 23 dicembre 2014 n. 190, il "**Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate**" che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale con l'autorizzare, ai sensi del comma 28, dell'art. 3, della Legge n. 244/2007 il mantenimento delle partecipazioni societarie attualmente possedute dal Comune di Vietri sul Mare, quali risultano dalla sottostante tabella, in quanto trattasi di società che producono servizi di interesse generale, con la precisazione di cui al punto 3:

Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari				
Società partecipata	% quota posseduta	2012	2013	2014
VIETRI SVILUPPO s.r.l.	100	1.781,00	1.644,00	N.P.
AUSINO s.p.a.	6,22	135.078,00	50.10,00	N.P.
SVILUPPO COSTA D'AMALFI s.p.a.	2,94	- 17.714,00	-22.743,00	N.P.
Se.T.A. s.p.a.	1,5	N.P.	N.P.	N.P.
C.S.T.P. Azienda della Mobilità s.p.a.	1,36	-896.772,00	N.P.	N.P.

3. di dare atto che il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società durerà fino allo scioglimento per raggiungimento dello scopo o alla completa liquidazione per provvedimento dell'autorità giudiziaria:

- la società Sviluppo Costa d'Amalfi, società di gestione del Patto Territoriale Costa d'Amalfi per promuovere lo sviluppo dei territori della costiera amalfitana, con sede alla Via Municipio, 11/B – Tramonti (SA), che sarà sciolta dopo che avrà ultimato la liquidazione dei "lavori in corso" ed espletato le attività residue dei patti territoriali, assolvendo così i restanti compiti e funzioni che le sono stati assegnati in sede di costituzione;

- la società SE.T.A. SpA - Servizi Territoriali Ambientali, con sede alla Via Clemente Tafuri, Cava de' Tirreni (SA), è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Inferiore (SA) Sezione fallimentare (n.56/2014 dell'8/7/2014);

- la società CSTP Azienda della Mobilità SpA con sede in Piazza Matteo Luciani, n.33, Salerno, con sentenza n. 54/2013 del 16/07/13 del Tribunale di Salerno è stata dichiarata in stato di insolvenza ed attualmente è in regime di Amministrazione Straordinaria;

4. di dare atto di aver provveduto alla pubblicazione sul sito *on line* del comune nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 22 commi 1 lettera b) e 22 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 dei suddetti dati inerenti le società partecipate nelle quali il comune detiene una partecipazione diretta anche minoritaria;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Sentiti i seguenti interventi:

- Il Sindaco relaziona in merito precisando che con la legge di stabilità n.190/2014 è stata disposta la ricognizione delle società partecipate, una sorta di fotografia delle partecipazioni detenute dagli Enti Locali. In particolare il comma 611 dell'art.1 della citata legge indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione: eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. Aggiunge che in merito al comma 612 è previsto che siano i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, a definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Ma dall'interpretazione della norma è emersa una sorta di competenza concorrente fra Consiglio e Sindaco, quantomeno per l'approvazione e l'adozione del "Piano operativo di razionalizzazione", atteso che l'ordinamento prevede una competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del Tuel, in materia di decisioni sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate dall'Ente. Questo è il motivo per cui invece di provvedere con un suo autonomo provvedimento, su proposta degli uffici e sentito il segretario generale, è stato portato questo argomento all'attenzione del Consiglio Comunale entro il termine del 31 marzo che sembrerebbe a parere di qualcuno ordinatorio mentre a parere di altri obbligatorio. Comunque avendone avuta la possibilità si è ritenuto, a scanso di equivoci, opportuno non solo convocare ma anche svolgere il Consiglio entro il termine di legge del 31 marzo. Da una piccola indagine svolta nell'ambito del comprensorio sembra che comunque nessun altro Comune abbia convocato il Consiglio su questo argomento. La motivazione potrebbe essere che forse non detengono partecipate ma ciò sembra difficile in quanto oggettivamente tutti i comuni della provincia detengono almeno delle quote del CSTP Azienda per la mobilità oppure, a secondo dell'ATO di appartenenza, alcune quote nelle società di gestione del servizio idrico integrato che nel caso di Vietri sul Mare è la società Ausino spa. Dalla lettura dei criteri indicati nel comma 611 ritiene che forse non occorre neppure predisporre un piano di razionalizzazione non rientrando le partecipazioni dell'Ente in nessuna delle ipotesi contemplate. Osserva che pertanto questo adempimento è più che altro una fotografia delle partecipazioni che ci sono. Ritiene che un vero e proprio piano di razionalizzazione, alla luce delle considerazioni esposte e dei criteri di legge, debba essere fatto esclusivamente dagli Enti che rientrano in quelle criticità elencate al comma 611. Dalla lettura dei criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione non ritiene che siano applicabili a questo Ente di modeste dimensioni e di ridotte partecipazioni. Certamente in Comuni più grandi, come ad esempio Salerno, potranno trovare applicazione detti criteri di razionalizzazione e giungere quindi a sopprimere le società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti oppure eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate. Basti pensare ad esempio che nella gestione del sistema idrico il comune di Salerno ha le società Salerno Sistemi , Ausino, SIS e Consap quindi dovrà scegliere e magari fare una valutazione per giungere ad un accorpamento o fusione delle stesse. In presenza, pertanto, di detti criteri ritiene che l'Ente debba fare un piano di razionalizzazione. Nello specifico il comune di Vietri sul Mare ha allo stato attuale cinque partecipazioni: Vietri Sviluppo srl interamente partecipata dal Comune nella misura del 100% , Ausino spa nella misura del 6,22%, Sviluppo Costa d'Amalfi nella misura di 2,94%, Se.T.A. nella misura dell'1,50% e CSTP azienda per la mobilità nella misura dell'1,36%. Dalla fotografia fatta di queste società e dall'analisi svolta questo Ente non si trova con le sue partecipate in nessuna delle condizioni previste dal comma 611. In realtà l'Ente si trova con la società SE.T.A. SpA - Servizi Territoriali Ambientali che è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Inferiore , con la società CSTP Azienda della Mobilità SpA che è stata dichiarata in stato di insolvenza con sentenza del Tribunale di Salerno ed attualmente è in regime di Amministrazione Straordinaria, con la società Sviluppo Costa d'Amalfi, società di gestione del Patto

Territoriale Costa d'Amalfi per promuovere lo sviluppo dei territori della costiera amalfitana, che sta per essere sciolta subito dopo che avrà ultimato a breve la liquidazione dei "lavori in corso" ed espletato le attività residue dei patti territoriali. Ritiene che neppure per le altre due società che sono in attivo ricorrono i criteri per fare un piano di razionalizzazione in quanto svolgono servizi indispensabili per l'Ente: la Vietri Sviluppo con il servizio dello spezzamento e l'Ausino con quello idrico integrato, pertanto, non ricorrono i criteri per una razionalizzazione di queste società. La valutazione fatta è quindi quella di prendere atto dello stato dell'arte delle società partecipate nelle quali tra l'altro, per la modestissima percentuale di partecipazione, l'Ente non potrebbe nemmeno incidere seriamente con un piano di razionalizzazione che non potrebbe che risolversi in una sorta di proposta ai vertici delle società partecipate atteso che con esso non si potrà incidere su di esse in modo diretto. Dalla fotografia delle società emerge quindi che non si possa fare altro che continuare nella partecipazione in Vietri Sviluppo e in Ausino; attendere il naturale scioglimento della Costa d'Amalfi per raggiungimento dello scopo societario e cioè la gestione del Patto territoriale giunta alla fase di ultimazione della rendicontazione; circa la Se.T.A. attendere l'eventuale liquidazione a favore di somme da parte del curatore fallimentare una volta che pagati i debiti e diviso l'attivo; sul CSTP ritiene che la gestione dell'ex rettore dell'Università di Salerno ing. Pasquino sia stata molto efficace e che molto probabilmente la società possa essere già tornata in utile. Per quanto detto precisa che quello che è allegato alla delibera è una sorta di piano di razionalizzazione o meglio un documento da definire così in modo improprio in quanto è una presa d'atto delle partecipazioni senza contenere proposte o soluzioni di razionalizzazione in quanto, come spiegato, non ne ricorrono i requisiti. Forse solo per la Vietri Sviluppo si può intendere come piano di razionalizzazione ma in realtà è anche nella fattispecie più una fotografia dell'attuale stato pur contenendo la volontà di mantenere la società in essere. Probabilmente non occorre nemmeno approvare il c.d. piano allegato alla delibera, comunque visto che l'ufficio lo ha predisposto propone di approvarlo nel senso che ha chiarito. Invita a votare ad unanimità il provvedimento in quanto contiene anche una scelta di carattere politico in particolare nel voler mantenere i rapporti con Ausino, con il CSTP ed in particolare con la Vietri Sviluppo. Ripete che quella illustrata è la situazione ad oggi anche della società Vietri Sviluppo. Proprio sulla società comunale ritiene che se un giorno si dovessero modificare determinati aspetti o parametri nulla vieta di adottare adeguati o conseguenti provvedimenti.

Il consigliere comunale Massimiliano Granozi si riallaccia a quanto detto dal Sindaco. Sottolinea che in realtà leggendo la relazione si nota la distonia perché fare un piano di razionalizzazione significa fondamentale fare anche un piano sull'ottimizzazione dei costi, dei servizi, ecc. Pertanto non è stato facile capire la connessione tra le due cose e cioè tra la ricognizione delle partecipazioni ed il c.d. piano di razionalizzazione. A suo giudizio non si tratta di un piano di razionalizzazione vero e proprio in quanto si sarebbe aspettato magari un piano industriale dettagliato.

Il Sindaco ribadisce la difficoltà di essere incisivi sulle partecipate. Si chiede come possa, avendo una percentuale così modesta di quote, il Consiglio di questo Ente pur approvando un piano di razionalizzazione incidere effettivamente ad esempio sulla scelta di riduzione degli organi di vertice di una partecipata. E' evidente che non c'è un effettivo peso per incidere in seno alle società. Solo forse in realtà per la Vietri Sviluppo.

Il consigliere comunale Massimiliano Granozi coglie l'occasione per rimarcare il ruolo importante che le commissioni consiliari permanenti potrebbero avere nell'affrontare gli argomenti preliminarmente al loro approdo in Consiglio Comunale. Si augura che in futuro il ruolo delle Commissioni possa essere svolto in modo più efficace. Condivide che non si tratta di un proprio e vero piano di razionalizzazione.

Il Sindaco condivide che non si tratta di un vero e proprio piano di razionalizzazione per il semplice fatto che non ne esistono i presupposti. Pertanto, a suo parere, si tratta di votare la fotografia delle partecipate del comune di Vietri sul Mare. Circa il piano di razionalizzazione forse si sarebbe potuto inserire qualche misura giusta per la società interamente partecipata ma per il resto si chiede che senso avrebbe avuto inserirne altre nei confronti delle restanti partecipate nelle quali la misura di partecipazione è talmente ridotta che certamente non è incisiva. Osserva che con una partecipazione dell'1,36% oppure dell'1,50% o del 2,94 ma neppure con il 6,22% dell'Ausino si può essere seriamente incisivi nelle società partecipate. Ribadisce che al di là della ricognizione delle partecipazioni il documento allegato non è un vero piano di razionalizzazione per il fatto che non esistono a monte i presupposti contenuti nel comma 611 per la sua redazione. Pertanto quello prodotto dall'Ufficio è una fotografia con qualche impegno a mantenere o meno le partecipazioni.

Preannuncia che sarà chiesta comunque agli uffici delle partecipate una dettagliata relazione entro il 28 febbraio 2016 in occasione della successiva scadenza del 31 marzo 2016 termine entro il quale i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. In questo lasso di tempo ritiene comunque che vada perseguita l'ottimizzazione della partecipata al 100% anche intensificando i controlli da parte del Nucleo di Monitoraggio.

Il consigliere comunale Antonio Borrelli ritiene che chiaramente la norma si rivolge alle grandi città, alle città metropolitane che hanno decine e decine di partecipate per cui ha un senso razionalizzare. Condivide che certamente sul CSTP o sull'Ausino questo Ente può incidere ben poco. Circa la società interamente partecipata della Vietri Sviluppo conferma la posizione del suo gruppo consiliare sul mantenimento dei servizi attuali anzi se possibile anche di rafforzare ed incrementare i servizi. Annuncia l'astensione del suo gruppo pur stando vicino nell'azione che si sta portando avanti.

Il Sindaco chiede se si possa definire una sorta di astensione con vicinanza?

Il consigliere comunale Antonella Scannapieco intende chiarire la sua posizione sui due commi 611 e 612. Per quanto riguarda la ricognizione delle società partecipate prevista dal comma 611 non ha nulla da eccepire. Per quanto riguarda il comma 612 ritiene di non essere in grado stasera di dare un parere sull'efficienza del piano e sulla relazione.

Il Sindaco ribadisce che il piano in realtà è una fotografia della situazione delle partecipazioni dell'Ente.

Il consigliere comunale Antonella Scannapieco chiede se i due commi sono legati fra loro e se quindi si andrà ad approvare solo la fotografia che riguarda le partecipate o c'è anche un piano operativo di razionalizzazione. Se c'è questo piano non nasconde delle perplessità e ribadisce di non essere in grado di valutare con efficienza il piano che è nella proposta. Ribadisce, pertanto, che se si vota anche il piano deve emergere dalla verbalizzazione la sua perplessità.

Il segretario generale chiarisce che il comma 611 è relativo alla ricognizione delle partecipate mentre il 612 è attinente al piano operativo di razionalizzazione. Dal dibattito sono già emerse perplessità sull'effettiva consistenza, in termini di requisiti, del piano di razionalizzazione che contiene anche la relazione.

Il consigliere comunale Antonella Scannapieco ribadisce che la ricognizione è stabilita nel comma 611, il piano operativo è invece nel 612. Sul comma 612, ribadisce le sue perplessità perché non è in grado di valutare l'efficienza e non ha elementi certi su cui valutare i piani delle società partecipate. Chiede, pertanto, al segretario generale di verbalizzare le sue perplessità sul piano di razionalizzazione di cui al comma 612 delle società partecipate ed in particolare della Vietri Sviluppo.

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente responsabile di settore, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabilità espresso dal competente responsabile di settore, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede la competenza del Consiglio Comunale rispetto all'adozione dell'atto in oggetto;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Con votazione dal seguente esito resa nei modi e forme di legge e proclamata dal Presidente

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri favorevoli n. 9

Consiglieri contrari n.0

Consiglieri astenuti n.4 (consiglieri Massimiliano Granozi, Alessio Serrettiello, Antonio Borrelli e Annalaura Raimondi)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa.

Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II Quadro normativo

1. PREMESSA

La disciplina generale dei servizi pubblici locali è oggi contenuta nelle norme ancora vigenti, dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nell'art. 34, commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono quanto segue:

“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste” (comma 20).

“Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013” (comma 21).

Si deve, anzitutto, osservare che la nozione di servizio pubblico locale corrisponde a quella comunitaria di servizio di interesse generale che ricomprende tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società (cfr. art. 106, par. 2 TUEL, art. 14 TUEL).

La giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7345).

Il “servizio pubblico” può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), il quale la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il “servizio universale” può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile; in particolare, la nozione comunitaria di cd. servizio universale ricomprende “l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza”.

La nozione interna di “servizio pubblico locale” a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata corrispondente a quella comunitaria di “servizio di interesse generale”, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004 (e ribadito con sentenza Corte Costituzionale n. 325/2010).

I “servizi di interesse generale” sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d’interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio (Commissione Europea, I servizi d’interesse generale in Europa [COM(96)443].

Gli “obblighi di servizio pubblico” definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

In altre parole, può affermarsi che la ratio degli obblighi di servizio pubblico sia da ricercare nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità). L'ente locale deve pertanto intervenire laddove - per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile - si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che l'ente locale competente non può esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico. Nel caso in esame, questi ultimi si concretano nell'obbligo diretto a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio. E', quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Gli enti locali devono procedere entro il 31 dicembre 2013 agli adempimenti di cui all'art. 34, commi 20 e 21 cit. che si sostanziano in una verifica tecnico-economica della convenienza delle attuali e future gestioni e nell'accertamento della conformità delle gestioni stesse al diritto comunitario.

Gli esiti di tale verifica e di tali accertamenti sono contenuti nella presente relazione.

La gestione dei servizi tramite società partecipata può avvenire mediante l'affidamento in house providing.

Sono gli affidamenti aggiudicati ad una società interamente controllata dall'Amministrazione affidante.

Trattandosi di deroga ai principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza l'istituto è stato ritenuto ammissibile solo nel rispetto di alcune rigorose condizioni, individuate dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate anche da quella nazionale. In particolare l'affidamento diretto del servizio di un ente pubblico a una persona giuridicamente distinta è possibile qualora:

- la partecipazione societaria è interamente pubblica
 - i soci esercitano un controllo analogo a quello esercitato dagli stessi sui propri servizi;
 - l'affidataria realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano.
- Detta facoltà di scelta trova conferma nella recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, n° 762 in data 11/02/2013, col quale il medesimo, rilevato il venir meno del principio dell'eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali, a seguito dell'intervenuta abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del D.L. n° 112/2008 e, successivamente, dell'art. 4 del d.l. 138/2011 da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, indica le condizioni da rispettare: -“...la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:
- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
 - individuazione del modello più efficiente e economico;
 - adeguata istruttoria e motivazione”.

2. NORME GENERALI PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Le principali regole per la gestione e organizzazione del servizio sono di seguito richiamate:

Obbligo di regolamentazione del servizio tramite contratto

Il comma 11 del TUEL (L. 18 agosto 2000 n. 267) sancisce che “ I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti”.

Tariffe

L'art. 117 TUEL dispone che le tariffe dei servizi debbano assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio ivi compresi i costi di ammortamento e di investimento. Divieto di rinnovo tacito e di proroga automatica dei contratti. Il divieto di rinnovi taciti e proroghe automatiche dei contratti pubblici è sancito dall'art. 6 comma 2 della legge 24.12.1993 n. 537 come sostituito dall'art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724. Esso è stato successivamente confermato dall'art. 23 comma 2 L. 18 aprile 2005 n. 62, il quale ha stabilito quanto segue: "i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Obbligo per il gestore di fornire dati e informazioni sul valore degli impianti.

Il principio in oggetto è sancito dall'art. 25 comma 6 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27), il quale ha previsto che "I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi"

Poteri dell'Autorità Antitrust in materia di distorsione della concorrenza

L'art. 35 del DL 6 dicembre 2011, convertito in legge con provvedimento n. 214 del 22 dicembre 2011, ha modificato la legge 10 ottobre 1990, n. 287, aggiungendo l'art. 21 bis che prevede:

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e' legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

3. GLI OBBLIGHI GENERALI DI SERVIZIO

Dato che la norma citata in premessa fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi, dal momento che non si tratta di concetti pienamente coincidenti.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

In primis, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato.

Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità

Europea (ora articoli 107 e 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007).

In secundis, si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese. Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale. In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

4. GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il contenimento dei prezzi.

Entro tali limiti è quindi rimessa all'Ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo.

Nel definire i servizi d'interesse economico generale gli Stati membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

- a) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- b) le imprese ed il territorio interessati;
- c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
- d) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- e) le modalità per evitare sovracompenzioni e per il loro eventuale rimborso.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi a investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi di tenere una contabilità separata.

Se l'impresa in questione dispone dei diritti esclusivi o speciali legati a un servizio di interesse economico generale che produce utili superiori all'utile ragionevole è possibile decidere che gli utili derivanti da altre attività al di fuori del servizio di interesse economico generale debbano essere destinati interamente od in parte al finanziamento del servizio di interesse economico generale.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute e alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo dei rifiuti, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

5. LE COMPENSAZIONI

Secondo quanto previsto dal comma 20 dell'art 34 del D. L. 179/2012 gli enti locali devono verificare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore dei soggetti affidatari dei servizi pubblici locali. La Comunicazione della Commissione Europea 9404/2011 a tal proposito si esprime citando la sentenza Altmark della Corte di giustizia, che ha fornito ulteriori chiarimenti circa le condizioni alle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato a causa dell'assenza di vantaggio. Secondo la Corte di giustizia: "[...] nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 107, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti:

- [...] In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. (condizione 1)
- [...] In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. [...] Inoltre, la compensazione da parte di uno Stato membro delle perdite subite da un'impresa senza che siano stati previamente stabiliti i parametri di detta compensazione, allorché in un secondo tempo risulta che la gestione di alcuni servizi nell'ambito dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non è stata economicamente redditizia, costituisce un intervento finanziario che rientra nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. [107, paragrafo 1, del trattato] (condizione 2)
- [...] In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole [...] (condizione 3)
- [...] In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto

dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi" (condizione 4).

6. REGOLAMENTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI A SOCIETÀ PARTECIPATE

Una concessione aggiudicata da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;
- b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;
- c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), quando esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

La norma prosegue precisando che, nel caso di soggetti partecipati da più Enti, è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove gli Enti siano rappresentati negli organi decisionali della persona giuridica e le Amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata.

E' molto importante osservare che la giurisprudenza nazionale (Consiglio di Stato, II, par. n. 456 del 18.4.2007), la magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 14 del 22.6.2010), l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (Deliberazione n. 48 del 22.7.2010), e la giurisprudenza comunitaria (CGE, sentenza 11.5.2006 in causa C-340/04 Carbotermo) abbiano ormai chiarito come il modello in house possa essere compatibile con il controllo in via indiretta (ossia tramite società c.d. di terzo grado), purché attuato con modalità concrete tali da impedire che il medesimo controllo indiretto possa indebolire le facoltà di direzione, coordinamento e supervisione spettanti agli Enti Locali anche nei confronti delle società indirettamente controllate; più in particolare, la giurisprudenza ha considerato sussistente un controllo analogo in via indiretta laddove, fra l'altro, tutti i più rilevanti poteri gestori fossero affidati dallo Statuto del soggetto partecipato all'Assemblea, in luogo del Consiglio di Amministrazione.

Di seguito indichiamo i principali riferimenti normativi che fissano le regole basilari per la gestione delle procedure di affidamento alle società partecipate dagli enti locali.

D.L. n.95/2012 art. 4, 4 e 5 comma (convertito in legge 135/2012)

L'organo di gestione delle società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, può essere costituito da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri dei quali due o tre devono essere dipendenti dell'ente socio;

D.L. n. 223/2006 art.13 (convertito in legge 248/2006)

Le società pubbliche che gestiscono servizi strumentali non possono svolgere prestazioni di altri soggetti pubblici o provati, né in affidamento diretto né a seguito di gara e non possono partecipare ad altre società o Enti

D.L. n. 112/2008 art.18 (convertito in legge 133/2008)

Le società a partecipazione totalitaria pubblica o di controllo devono adottare provvedimenti per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi conformi ai principi previsti dalla legge per l'ente socio. Quelle affidatarie dirette di servizi pubblici o strumentali sono soggette alle stesse limitazioni e divieti in materia di assunzioni previste per l'ente socio e devono adottare politiche di contenimento degli oneri per il trattamento economico del personale e per consulenze analoghe a quanto previsto dalla legge per l'ente socio

D.Lgs. 267/2000 - art 243, comma 3 bis

I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime.

D.L. n. 78/2010 art. 6 , 19 comma (convertito in legge 122/2010)

Salva l'ipotesi di aumento di capitale per il reintegro dell'importo minimo, non è possibile effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società

partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti

Legge n.296/2006 artt. 725 e 727

Il compenso agli amministratori di una società a totale partecipazione pubblica o da essa controllata non può superare il 70%(per il presidente) e il 60% per gli altri componenti, dell'indennità del Sindaco; mentre il rimborso delle spese ai medesimi per missioni è dovuto nello stesso modo di quello previsto dalla legge per gli amministratori locali

D.lgs n. 163/2006 art. 32 , 1 comma lett. c)

Le società pubbliche sono tenute all'applicazione del codice dei contratti pubblici per la conduzione della propria attività contrattuale.

D.L. 101/2013 (convertito in legge 125/2013) Art. 3 , comma 7-ter :

I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale

D.L. 101/2013 (convertito in legge 125/2013) Art. 3 bis :

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, e con gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione.

In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Vietri sul Mare partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **VIETRI SVILUPPO s.r.l.** con sede in Vietri sul Mare , Corso Umberto I n. 83 , partita IVA 04263430656 con una **quota del 100%**;
2. **AUSINO S.p.a. Servizi Idrici Integrati** con sede a Cava de' Tirreni (SA) in Via P. Atenolfi,n.46 , partita IVA 00593060650 con una **quota del 6,22%**
3. **Sviluppo Costa d'Amalfi s.p.a.** con sede in Tramonti alla Via Municipio , 11/B , partita IVA 03817590650 con una **quota del 2,94%**;
4. **SE.T.A. Servizi Territoriali s.p.a. Ambientali** con sede in Cava de' Tirreni alla Via Clemente Tafuri, n.8 , partita IVA 03060320656 con una **quota del 1,5%**;
5. **C.S.T.P. Azienda per la mobilità s.p.a.** con sede in Salerno, Piazza Matteo Lucani, n.33, partita IVA 00170840656 con una **quota del 1,36%**.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Vietri sul Mare, partecipa al Consorzio per il servizio idrico integrato Autorità di Ambito Sele, con sede a Salerno, Viale G. Verdi n.23/l , C.F.-P.I. 03493760650 con una quota dello 0,36%.

La partecipazione al Consorzio, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Vietri Sviluppo s.r.l.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/05/2005 è stata costituita la società s.r.l., a totale partecipazione pubblica, denominata “Vietri Sviluppo” ai sensi degli art. 113 e segg. del d.lgs. 267/2000, giusto atto di repertorio n. 82087 del 6/6/2005 del notaio Rosa Troiano in Castel San Giorgio.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/3/2013, così come riapprovata con deliberazione n.20 del 02/5/2013, è stato stabilito di:

“Mantenere, nel rispetto dall’art. 3 c. 27, 28 e 29 della legge n. 244/77, la totale partecipazione della società in House Vietri Sviluppo a.r.l., in presenza dei requisiti di virtuosità, ovvero del Bilancio in utile negli ultimi 3 esercizi

Per l’effetto, dare mandato al funzionario responsabile degli affidamenti alla società Vietri Sviluppo e del controllo analogo di attivare tutte le procedure per la reiterazione degli affidamenti alla Società in House Vietri Sviluppo fino al 31/12/2015 di tutti i servizi in essere ovvero spazzamento delle strade, verde pubblico, gestione parcheggi e pulizia locali comunali, pulizia del fiume Bonea e delle spiagge, pulizia dei bagni pubblici di Vietri Capoluogo, affissione manifesti, manutenzione verde villa comunale con apertura e chiusura della stessa, manutenzione, manutenzione campo sportivo con custodia e pulizia degli spogliatoio, nel periodo 16 settembre- 14 maggio;

Dare atto che l’affidamento dei servizi di cui innanzi dovrà avvenire previa verifica dei principi di economicità e di riduzione delle spesa, per i quali il ricorso al mercato ed alla libera concorrenza non determinano condizioni più favorevoli per l’Ente, verificando, altresì, la possibilità di affidamento di ulteriori servizi pubblici sempre nel rispetto della c.d. spendig review”.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.275 del 31/12/2013 è stato stabilito di:

“ -di dare atto che dopo la pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 28/03/2013 così come riapprovata con deliberazione n.20 del 02/5/2013 non sono pervenute al protocollo comunale manifestazioni di interesse degli operatori economici, aventi i necessari requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale per la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica individuati nella suddetta delibera;

- di dare atto che non si rileva la sussistenza dei presupposti per una liberalizzazione dei servizi di che trattasi attualmente affidati in regime di esclusiva, anche in relazione agli obblighi di servizio pubblico ed universale che non può esimersi dal rispetto di impegni volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio;

- di confermare, pertanto, il ricorso autonomo da parte del Comune di Vietri sul Mare alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica relativamente ai seguenti servizi affidati alla società in house Vietri Sviluppo s.r.l. sino al 31/12/2015 : manutenzione verde pubblico, gestione parcheggi e pulizia locali comunali, pulizia del fiume Bonea e delle spiagge, pulizia dei bagni pubblici di Vietri Capoluogo, affissione manifesti, manutenzione verde villa comunale con apertura e chiusura della stessa, manutenzione campo sportivo con custodia e pulizia degli spogliatoi, nel periodo 16 settembre- 14 maggio;

- di approvare la relazione di cui all’allegato A ai sensi dell’art.,34,comma 20, del D.L. 18/10/2012 n.179 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento a conferma dell’affidamento dei servizi suddetti alla società in house Vietri Sviluppo s.r.l. sino al 31/12/2015;

Si osserva, in primo luogo, che il capitale della società Vietri Sviluppo srl è totalmente pubblico, in quanto essa è totalmente partecipata dal comune di Vietri sul mare, unico socio e detentore pertanto della quota del 100%..

La Vietri Sviluppo srl, senza pertanto alcuna cointeressenza di capitale privato, svolge le sue attività esclusivamente per l’unico Comune socio.

Per quanto attiene all’esercizio del c.d. “controllo analogo” esercitato sui propri servizi, esso si attua nei confronti della società Vietri Sviluppo srl da parte del Comune di Vietri sul Mare in quanto l’ente socio è

rappresentato negli organi decisionali potendo di conseguenza esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata.

Infatti la Vietri Sviluppo srl è struttura organizzata ed impostata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di in house providing: essa, nell'adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, è vincolata statutariamente alle decisioni dei propri soci.

Infatti gli artt.36 e ss. dello Statuto societario disciplinano la composizione, il funzionamento, la durata ed i poteri dell'organo amministrativo, nonché le relative modalità di nomina.

In particolare, l'art.40 dispone che il Sindaco del Comune di Vietri sul Mare, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e che è, comunque, riservata allo stesso Sindaco la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In osservanza di questo dettato da ultimo con decreto sindacale del 16/9/2013 prot.n.12184 è stato nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con decreto sindacale del 19/02/2014 prot.n.2074 sono stati nominati due dipendenti comunali quali componenti del Consiglio di Amministrazione che, pertanto, essendo costituito da tre membri, è interamente nominato dal rappresentante dell'Ente locale, unico socio.

L'assemblea inoltre è logicamente costituita dall'unico socio nella persona del Sindaco che rappresenta l'Ente.

E' inoltre in attività il Nucleo di Controllo e di Monitoraggio, costituito con deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale , n.3 del 18/11/2008, con la quale è stato stabilito: " *Per l'effetto istituire un Nucleo di Controllo e Monitoraggio delle attività gestionali della Società in house "Vietri Sviluppo" costituito dal Responsabile Settore Tecnico Manutentivo, dal Responsabile Settore Legale e dal Responsabile Settore Economico Finanziario eventualmente integrato dal Responsabile del Settore competente del servizio oggetto dell'affidamento al fine di esercitare il controllo analogo*".

Da ultimo il Nucleo di Controllo e di Monitoraggio è stato nominato dalla Giunta Comunale con delibera n. 252 del 10/12/2013 ed è costituito dal Responsabile Settore Tecnico Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici, Responsabile Settore Legale e Responsabile Settore Economico Finanziario eventualmente integrato dal Responsabile del Settore competente del servizio oggetto dell'affidamento al fine di esercitare il controllo analogo. Qualora a detti Responsabili sia conferito l'incarico personale di componente del Consiglio di Amministrazione della Società in house Vietri Sviluppo, componente del Nucleo di Controllo e Monitoraggio delle attività gestionali è il dipendente individuato con decreto del Sindaco della sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del Responsabile titolare del Settore per tutta la durata dell'incarico di quest'ultimo in seno al Consiglio di Amministrazione.

Con contratto quadro tra il Comune di Vietri sul Mare e la società in house Vietri Sviluppo s.r.l. del luglio 2013 sono state indicate le seguenti linee di attività:

spazzamento delle strade e pulizia caditoie
pulizia sedi del Comune
pulizia del fiume Bonea e delle spiagge, pulizia dei bagni pubblici di Vietri Capoluogo, Marina e Raito
manutenzione verde territorio comunale e della villa comunale con annesso servizio di apertura /chiusura della stessa
servizio affissione gestione campo sportivo
gestione parcheggi a pagamento

Per lo svolgimento delle attività il Comune di Vietri sul Mare riconosce alla società Vietri Sviluppo s.r.l., a titolo di corrispettivo, i seguenti importi comprensivi di IVA, così come la società riconosce un corrispettivo a favore dell'appaltante per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali che determinano ricavi per la società, precisandosi che il servizio affissione e la gestione del campo sportivo, nell'attualità, sono eseguiti in amministrazione diretta, non determinandosi di fatto nessun corrispettivo in entrata dovuto dalla società Vietri Sviluppo S.r.l. nell'esercizio finanziario 2015, fatte salve decisioni diverse che potrebbero verificarsi nel corso dell'anno 2015.

Il tutto così riepilogato nel seguente prospetto:

Servizio	Settore di riferimento	Scadenza	Costo del servizio dovuto alla Vietri Sviluppo srl	Corrispettivo dovuto al Comune
-----------------	-------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------

spazzamento delle strade e pulizia caditoie	Tecnico Manutentivo	31/12/2015	400.314,20	
pulizia sedi del Comune	Economico Finanziario	31/12/2015	20.992,00	
pulizia del fiume Bonea e delle spiagge, pulizia dei bagni pubblici di Vietri Capoluogo, Marina e Raito	Tecnico Manutentivo Tecnico Urbanistico Per quanto di competenza	31/12/2015	41.075,00	
manutenzione verde territorio comunale e della villa comunale con annesso servizio di apertura /chiusura della stessa	Tecnico Manutentivo Tecnico Urbanistico Per quanto di competenza	31/12/2015	42.717,37	
gestione parcheggi a pagamento	Tributi ed Entrate patrimoniali	31/12/2015		386.675,65

La Società Vietri Sviluppo s.r.l. nello svolgimento delle attività deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione Comunale ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società in house, a cura del Nucleo di Controllo e di Monitoraggio.

Inoltre la Società deve conformarsi agli indirizzi formulati dai Responsabili di settore di volta in volta competenti nell'esecuzione delle singole prestazioni.

La Società Vietri Sviluppo s.r.l. opererà utilizzando proprio personale interno e consulenti esterni, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia .

La Società Vietri Sviluppo s.r.l., nella stipula dei contratti individuali di lavoro deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente .

La Società Vietri Sviluppo s.r.l. è l'unica responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto di affidamento; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire il Comune degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Società Vietri Sviluppo s.r.l. è tenuta a comunicare immediatamente al Comune qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche .

La Società Vietri Sviluppo s.r.l. dovrà garantire in ogni tempo il Comune da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

Occorre sottolineare che la Società, per conto del Comune di Vietri sul Mare ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione dei suddetti servizi dimostrando incontestabilmente l'efficienza e l'efficacia del proprio operato .

Occorre altresì considerare che la Società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per continuare la gestione dei servizi. Tali mezzi sono immediatamente disponibili senza quel aggravio di costi che si avrebbe nel caso di affidamento a terzi degli stessi e derivati dalla necessità di questi ultimi di dotarsi delle strutture e dei mezzi operativi necessari.

I costi dei servizi risultano contenuti e comunque confrontabili con i costi di mercato.

E' interesse dell'Ente mantenere in seno alla propria società interamente partecipata il know how acquisito relativamente ai servizi in oggetto.

L'affidamento diretto alla propria società totalmente controllata eviterà l'esternalizzazione dei profitti d'impresa che l'affidamento tramite gara comporterebbe per importi sicuramente superiori.

La società avrà l'obiettivo di perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi, salvaguardando nel contempo i costi complessivi dello stesso.

Per i motivi illustrati, i corrispettivi dei servizi svolti dalla Vietri Sviluppo s.r.l. risultano congruenti con il mercato di riferimento, e devono quindi essere reputati convenienti per l'Amministrazione.

Inoltre, l'affidamento in house alla società, dei servizi in oggetto risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- 1) in primo luogo, risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sui servizi più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;
- 2) i costi dei servizi sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente, realizzando la Vietri Sviluppo srl una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna;
- 3) la società pratica corrispettivi competitivi nei confronti del Comune, anche con riguardo ai tempi di pagamento, garantendo in ogni caso la sicura continuità dei servizi gestiti;
- 4) l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna di tutti i servizi in oggetto;

Essendo la quota di partecipazione societaria assolutamente significativa e in ogni caso da garantire certamente il controllo del comune sulla società, si conclude l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori 3 come da seguente prospetto:

RAPPRESENTANTI DEI SOCI PUBBLICI NEGLI ORGANI DI GOVERNO		TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO SPETTANTE	
AMMINISTRATORE	CARICA RICOPERTA	COMPENSO LORDO ANNUALE	GETTONE DI PRESENZA (a seduta)
Giovanni Di Mauro	Presidente C.d.A. (atto di nomina del 16/09/2013 prot.n.12184)	18.000,00	----
Pietro Masullo	Consigliere C.d.A. (atto di nomina del 19/02/2014 prot.n.2074)	----	300,00
Valter Belmonte	Consigliere C.d.A. (atto di nomina del 19/02/2014 prot.n.2074)	----	300,00

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: 23 (dei quali nessuno a tempo parziale)

Risultato d'esercizio			
2011	2012	2013	2014
1.116,00	1.781,00	1.644,00	N.P.

Fatturato			
2011	2012	2013	2014
1.287.331,00	1.284.804,00	1.241.023,00	N.P.

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Servizi Srl:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale				
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Crediti verso soci	0	0	0	N.P.

per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni	118.810,00	174.123,00	170.572,00	N.P.
Attivo circolante	1.474.156,00	1.645.318,00	1.191.247,00	N.P.
Ratei e risconti	20.260,00	13.982,00	37.191,00	N.P.
Totale Attivo	1.613.226,00	1.833.423,00	1.399.010,00	N.P.

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Patrimonio netto	191.774,00	193.554,00	195.197,00	N.P.
Fondi per rischi ed oneri	3.693,00	21.688,00	32.270,00	N.P.
Trattamento di fine rapporto	77.964,00	100.601,00	129.406,00	N.P.
Debiti	1.339.795,00	1.517.580,00	1.042.137,00	N.P.
Ratei e Risconti	0	0	0	
Totale Passivo	1.613.226,00	1.833.423,00	1.399.010,00	N.P.

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società Vietri Sviluppo s.r.l.:

Conto Economico

Conto Economico				
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Valore della produzione	1.319.869,00	1.292.844,00	1.254.178,00	N.P.
Costi di produzione	1.293.191,00	1.319.237,00	1.269.871,00	N.P.
Differenza	26.678,00	- 26.393,00	-15.693,00	N.P.
Proventi e oneri finanziari	10.657,00	63.633,00	35.027,00	N.P.
Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0	N.P.
Proventi ed oneri straordinari	- 4.635,00	- 1.494,00	20.558,00	N.P.
Risultato prima delle imposte	32.700,00	35.746,00	39.892,00	N.P.
Imposte	31.584,00	33.965,00	38.248,00	N.P.
Risultato d'esercizio	1.116,00	1.781,00	1.644,00	N.P.

Per i motivi sopra esposti si ritiene che la soluzione più idonea a garantire la maggiore efficienza e efficacia dell'azione amministrativa per i suddetti servizi continui ad essere la gestione in house providing con la Società partecipata Vietri Sviluppo srl.

E' intenzione dell'amministrazione **mantenere la partecipazione** nella società (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

2. AUSINO S.p.A. – Servizi idrici integrati

L'Ausino S.p.a. Servizi Idrici Integrati, già Consorzio degli acquedotti dell'Ausino, dal 2003 è una **Società per Azioni a capitale interamente pubblico**, i cui soci sono ventuno Comuni della Provincia di Salerno, più il Comune di Agerola (Provincia di Napoli).

E' concessionaria delle sorgenti idriche ubicate nel Comune di Acerno e delle **reti idriche adduttrici** che alimentano i comuni soci delle seguenti zone:

- Monti Picentini;
- Bassa ed Alta Valle dell'Irno;
- Agro-Nocerino Sarnese;
- Salerno;
- Cava de' Tirreni;

- Costiera Amalfitana, compreso il comune di Agerola.

In concertazione con molti Comuni associati e con l’Autorità di Ambito Sele (ATO 4 Regione Campania), l’Ausino S.p.a. ha iniziato a gestire, dal **2001**, il servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni soci. Da quella data ha avviato un programma di recupero di **efficienza, efficacia ed economicità** delle gestioni assunte, operando nello spirito della legge n.36 del 05.01.1994 (legge Galli).

Tale legge ha come obiettivo, al fine di recuperare efficienza e migliorare la qualità del servizio per i cittadini, la **riduzione del numero dei gestori del servizio idrico integrato** (approvvigionamento idrico, distribuzione, raccolta e trattamento acque reflue).

SEDE: Via P. Atenolfi,46 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA)

COD.FISC./P.IVA: 00593060650

CAPITALE SOCIALE: € 1.914.027,00

QUOTA POSSEDUTA: 6,22% (n. 18.991,00 azioni per complessive € 18.991,00 da € 1,00 cadauna con delibera C.C. n.44 del 22/7/1997)

OGGETTO SOCIALE: soggetto gestore dell’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale Sele ATO 4 del servizio idrico integrato.

DATA DI INIZIO: maggio 2003

DATA DI FINE: 2102

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: **NESSUNO**

Risultato di bilancio ultimo triennio				
Società partecipata	% quota posseduta	2012	2013	2014
AUSINO s.p.a.	6,22	135.078,00	50.10,00	N.P.

E’ intenzione dell’amministrazione **mantenere la partecipazione**, seppur minoritaria, nella società.

3. Sviluppo Costa d’Amalfi SpA

La *Sviluppo Costa d’Amalfi*, Società per Azioni a prevalente capitale pubblico, nasce in Tramonti con atto del notaio dott. Tommaso D’Amaro il 23 Luglio 2001, per la gestione del Patto Territoriale Costa d’Amalfi, per la promozione dello sviluppo dei territori dei Comuni della Costa d’Amalfi, di Cava de’ Tirreni e di Agerola e per le finalità indicate nello statuto societario.

Si evidenzia che la Società, quale “Soggetto Responsabile” dei patti territoriali “Costa d’Amalfi” (Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 2435 del 01/03/2001) e “Monti Lattari” (Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 208 del 14/05/2002), prosegue le attività nel rispetto delle direttive ministeriali con riguardo alle proroghe concesse alle aziende beneficiarie, nonché degli inevitabili slittamenti susseguenti alle sospensioni che alcune iniziative oggetto di finanziamento pubblico hanno richiesto ed ottenuto dal Ministero.

Preme evidenziare che la società non è destinataria di ulteriori risorse disponibili per le attività riguardanti la gestione dei patti territoriali, anche se residuano delle attività da porre in essere per l’ultimazione delle relative procedure, come richieste dal Ministero dello Sviluppo Economico. Non vi sono neppure i presupposti per la continuazione delle attività sociali, intese quali attività nuove ed ulteriori rispetto a quelle poste in essere finora. Nell’osservanza di quanto previsto all’art. 2484 codice civile, ricorrono quindi i presupposti per lo scioglimento della società che, in fase di liquidazione, potrà ultimare i “lavori in corso” ed espletare le attività residue dei patti territoriali, assolvendo così i restanti compiti e funzioni che le sono stati assegnati in sede di costituzione.

SEDE: Via Municipio , 11/B – 84010 Tramonti (SA)

COD.FISC./P.IVA: 03817590650

CAPITALE SOCIALE: € 517.000,00

QUOTA POSSEDUTA: 2,94 % (n.59 azioni per complessive € 15.235,478 delibera C.C. n. 28 del 28/6/2000)

OGGETTO SOCIALE: società di gestione del Patto Territoriale Costa d'Amalfi per promuovere lo sviluppo dei territori della costiera amalfitana.

DATA DI INIZIO: 23/07/2001,

DATA DI FINE: 31/12/2015

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: **NESSUNO**

Risultato di bilancio ultimo triennio				
Società partecipata	% quota posseduta	2012	2013	2014
SVILUPPO COSTA D'AMALFI s.p.a.	2,94	- 17.714,00	-22.743,00	N.P.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società sino al suo scioglimento.

4. SE.T.A. SpA - Servizi Territoriali Ambientali

La **Se.T.A. SpA**, acronimo di "**Servizi Territoriali Ambientali**", è una società inizialmente mista a capitale pubblico-privato, con sede in Cava de' Tirreni (Sa), costituita il 13.4.95, ai sensi della l.142/90, tra il Comune di Cava de' Tirreni (51%), la Ge.Se.N.U. SpA (25%) e la GEPI SpA, (24%).

Con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/02/1997 il Comune di Vietri sul Mare ha provveduto all'acquisto n. 300 azioni per complessive € 1.560,00 pari all'1,50% della quota societaria.

Successivamente la composizione societaria dal 2005 è stata:

Ge.Se.N.U. SpA 49% ;

Comuni di : Cava de' Tirreni, Scafati, Eboli, Nocera Inferiore, Pagani, San valentino Torio e Vietri sul Mare 51%.

Successivamente con atto repertorio n.69050 raccolta n. 22560 del 2/5/2011 a rogito del Notaio Fabrizio Amato in Cava de' Tirreni, i Comuni di Cava de' Tirenì e Nocera Inferiore hanno acquistato l'intera partecipazione azionaria della Ge.Se.N.U. SpA.

A seguito della suddetta compravendita la compagine societaria della Se.T.A. , divenuta a totale partecipazione pubblica, risulta essere la seguente:

Comuni di Cava de' Tirreni 44,75% (pari a 8950 azioni cat. A), Nocera Inferiore 44,75% (pari a 8950 azioni cat. A), Eboli 2,50% (pari a 500 azioni cat. A), Scafati 2,50% (pari a 500 azioni cat. A), Pagani 2,50% (pari a 500 azioni cat. A), Sn valentino Torio 1,50% (pari a 300 azioni cat. A), Vietri sul Mare 1,50% (pari a 300 azioni cat. A),

L'azienda è iscritta all'Albo Smaltitori Rifiuti della Sezione Regionale della Campania per le seguenti categorie e classi: (Cat 1/B); (Cat 4/D); (Cat 5/E); (Cat 2/D-3/D);

Autorizzazione gestione impianto Mobile di Compostaggio UMICA (Decreto Regione Campania n. 898 del 30.11.2009).

Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi in conto proprio.

Comuni serviti dalla società: Cava de' Tirreni e Nocera Inferiore.

SEDE: Via Clemente Tafuri, 8 – 84013 Cava de' Tirreni (SA)

COD.FISC./P.IVA: 03060320656

CAPITALE SOCIALE: € 104.000,00

QUOTA POSSEDUTA: 1,50% (n. 300 azioni per complessive € 1.560,00 delibera C.C. n. 17 del 27/02/1997)

OGGETTO SOCIALE: Raccolta e trasporto dei rifiuti

DATA DI INIZIO: 13/04/1995

DATA DI FINE: 31/12/2020

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: **NESSUNO**

Risultato di bilancio ultimo triennio				
Società partecipata	% quota posseduta	2012	2013	2014
Se.T.A. s.p.a.	1,5	N.P.	N.P.	N.P.

Società dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Inferiore Sezione fallimentare (n.56/2014)

Giudice delegato : dott. Mario Fucito

Curatori: avv. Diego di Somma, dott. Giuseppe Castellano

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società sino al suo scioglimento.

5. CSTP Azienda della Mobilità SpA

La CSTP S.p.A. è un'azienda di servizi, il cui cuore dell'attività è rappresentato dal trasporto pubblico locale su gomma di tipo urbano nella città di Salerno ed in alcuni comuni limitrofi, e di tipo suburbano e interurbano in buona parte del territorio provinciale salernitano.

Assetto giuridico.

E' una Società per Azioni, a totale partecipazione pubblica, dal 26 marzo 2001: la trasformazione societaria è avvenuta in applicazione delle Leggi di riforma del settore del trasporto pubblico locale. La proprietà dell'Azienda è attualmente detenuta dalle seguenti amministrazioni locali:

Comune di Salerno 33,8423% Provincia di Salerno 28,2019%
 Comuni di: Angri 2,8427% Baronissi 1,4188% Castel S.Giorgio 1,0438% Cava de' Tirreni 8,1419% Fisciano 1,7746% Mercato S. Severino 1,2308% Nocera Inferiore 4,1754% Pagani 2,8185% Pellezzano 0,8350% Pontecagnano Faiano 3,0273% Roccapiemonte 0,8350% San Marzano sul Sarno 0,8350% S. Egidio Monte Albino 0,7308% S. Valentino Torio 0,7308% Sarno 2,6096% Scafati 3,5488% Vietri sul Mare 1,3569%

Consiglio di Amministrazione

La società è, di norma, amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci sulla base di liste presentate dagli azionisti stessi. Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; hanno ampi poteri nella gestione ordinaria e straordinaria della Società, con la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. In data 29/03/2012, tuttavia, è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci lo scioglimento volontario della Società con la conseguente messa in liquidazione; pertanto, come da legge, il nuovo assetto giuridico-societario ha determinato la decadenza del CDA in carica. Con sentenza n. 54/2013 del 16/07/13 del Tribunale di Salerno l'Azienda è stata dichiarata in Stato di Insolvenza ed attualmente è in regime di Amministrazione Straordinaria.

La disciplina dei servizi di TPL

L'organizzazione del servizio di trasporto pubblico nella Città di Salerno e Provincia è regolata da specifici contratti, denominati "contratti di affidamento dei servizi di TPL", stipulati con gli Enti Locali territoriali, con percorsi, orari e numero di corse programmate ben definite, così come previsto dalla Legge della Regione Campania n. 3/02; pertanto, nessuna modifica valutazione e autorizzazione da parte degli Enti territorialmente competenti. può essere apportata ai servizi in essi contenuti, senza la preventiva autorizzazione.

SEDE: Piazza Matteo Lucani, n.33 – 84121 SALERNO

COD.FISC./P.IVA: 00170840656

CAPITALE SOCIALE: € 5.000.000,00

QUOTA POSSEDUTA: 1,36% (n. 6.785 azioni per complessive € 67.850,00 delibera C.C. n.45 del 22/7/1997)

OGGETTO SOCIALE: gestione di servizi pubblici di trasporto locale,regionale e infraregionale di persone e merci.

DATA DI INIZIO: 1997

DATA DI FINE: 31/12/2100

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: **NESSUNO**

Risultato di bilancio ultimo triennio				
Società partecipata	% quota posseduta	2012	2013	2014
C.S.T.P. Azienda della Mobilità s.p.a.	1,36	-896.772,00	N.P.	N.P.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, sino alla sua liquidazione.

Il Responsabile del Settore
Vincenzo Buonomo

Attestazione Pareri

(Art. 49, comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00)

Delibera di Consiglio Comunale: N. 13 / del 26-03-2015

Delibera del Consiglio Comunale : N. 13 / del 26-03-2015

Oggetto: RICOGNIZIONE MANTENIMENTO PARTECIPAZIONI COMUNALI. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE LEGGE 23.12.2014 N.190 COMMA 612

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica: **Favorevole**

Data: 24-03-2015

Il Funzionario Responsabile
Sig. Vincenzo BUONOMO

Parere in ordine alla Regolarita' contabile: **Favorevole**

Data: 26-03-2015

Il Funzionario Responsabile
Rag. Maria FERRARA

Delibera del Consiglio Comunale : N. 13 / del 26-03-2015

Oggetto: RICOGNIZIONE MANTENIMENTO PARTECIPAZIONI COMUNALI. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE LEGGE 23.12.2014 N.190 COMMA 612

=====

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Sig. Marcello CIVALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. exLucio exPisano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario Generale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.vietri-sul-mare.sa.it per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267.

Vietri sul Mare, 31-03-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. exLucio exPisano

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

è divenuta **ESECUTIVA** alla scadenza del decimo giorno di pubblicazione ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

Vietri sul Mare 10-04-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. exLucio exPisano